

Informazioni utili

Validità della vaccinazione antirabbica

La vaccinazione antirabbica si considera valida trascorsi **21 giorni** dalla data in cui l'animale è stato vaccinato per la prima volta.

La validità del vaccino è quella indicata dalla ditta farmaceutica produttrice e di solito è **annuale**.

Se si prevede di espatriare spesso con il proprio animale si consiglia di effettuare i richiami annuali entro la data di scadenza.

Solo in questo caso per l'espatrio non si dovrà più aspettare che siano trascorsi 21 giorni dalla data del richiamo.

Età minima per la movimentazione dei cuccioli

Nelle istruzioni fornite dalle ditte produttrici dei vaccini antirabbici è precisato che l'età minima per sottoporre gli animali alla vaccinazione è di 3 mesi.

Un animale può essere considerato vaccinato validamente nei confronti della rabbia e, quindi, idoneo a essere trasportato nel territorio comunitario o verso lo stesso in provenienza da Paesi terzi, soltanto a partire dall'età di **3 mesi più 21 giorni**, cioè ovviamente qualora non sia richiesta la titolazione degli anticorpi nei confronti del virus della rabbia.

Titolazione anticorpale

Serve a verificare che l'animale vaccinato abbia effettivamente prodotto gli anticorpi nei confronti della rabbia. È richiesta **obbligatoriamente** da parte di alcuni paesi comunitari (Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta) e per la introduzione o reintroduzione da paesi terzi che non figurano negli elenchi riportati nella pagina a fianco. Pertanto, prima della partenza, nei modi richiesti dai vari paesi, è necessario sottoporre l'animale a un prelievo ematico da parte del proprio veterinario di fiducia il quale provvederà all'invio del campione al laboratorio riconosciuto dall'UE, tra cui quello di Padova referente per Ferrara. All'indirizzo web: www.izsvenezie.it si può scaricare la modulistica per l'invio del campione e le informazioni relative alla titolazione degli anticorpi. Una volta avuto il referto sarà necessario recarsi presso il Servizio veterinario dell'Az. USL per trascriverlo sul passaporto.

N.B. NEL CASO SI PREVEDANO FREQUENTI VIAGGI ALL'ESTERO, SI CONSIGLIA DI FAR VACCINARE IL PROPRIO ANIMALE, TESTARE GLI ANTICORPI UNA PRIMA VOLTA E, SUCCESSIVAMENTE, EFFETTUARE I RICHIAMI ENTRO LA DATA DI SCADENZA (1 ANNO). IN TALE MODO SI EVITERA' LA NECESSITA' DI RIPETERE LA TITOLAZIONE ANTICORPALE.

Cani pericolosi

Ognuno dei Paesi sotto elencati ha disciplinato in modo diverso l'ingresso di cani di razze c.d. pericolose, occorre quindi che il proprietario si informi in via autonoma:

Francia	Germania	UK	Spagna	Olanda	Malta
Svizzera	Norvegia	Libia	Islanda	Svezia	

Elenchi

1. Paesi della Comunità Europea

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

2. Paesi per i quali valgono le stesse disposizioni degli Stati Membri

Andorra, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Città del Vaticano.

3. Paesi terzi che presentano condizioni favorevoli per la rabbia

Isola dell'Ascensione, Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Antille olandesi, Argentina, Australia, Aruba, Barbados, Bahrein, Bielorussia, Bermuda, Canada, Cile, Figi, Isole Falkland, Hong kong, Croazia, Giamaica, Giappone, Saint Kitts e Nevis, Isole Cayman, Montserrat, Maurizio, Messico, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Polinesia Francese, Saint-Pierre e Miquelon, Romania, Federazione russa, Singapore, Sant'Elena, Trinidad e Tobago, Taiwan, Stati Uniti d'America (compresa Guam), Saint Vincent e Grenadine, Vanuatu, Wallis e Futuna, Mayotte.

Per i Paesi Terzi (non compresi nel punto 2) è richiesta anche una certificazione di esportazione dell'animale al seguito del viaggiatore.

Per chi viaggia con animali d'affezione al seguito è possibile reperire alcune informazioni utili ai siti web:

www.ministerosalute.it

www.viaggiareassicuri.mae.aci.it

www.dogwelcome.it/

DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA

AREA DIPARTIMENTALE SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

Direttore: dott.a Chiara Berardelli



Passaporto Europeo per cani, gatti e furetti



ISTRUZIONI PER L'USO



Redazione e grafica a cura di:

dott.a Chiara Berardelli e dott.a Paola Faggioli

Novembre 2010

Perché un passaporto



Dal 1° ottobre 2004 è entrata in vigore la nuova normativa sanitaria dell'Unione Europea che disciplina il trasporto, anche senza scopo commerciale, di cani, gatti e furetti accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità, tra i Paesi membri della Unione Europea, nonché l'introduzione o la reintroduzione di ritorno da un viaggio, di tali animali dai Paesi terzi (extracomunitari), nel territorio comunitario.

L'obiettivo è quello di tutelare la salute pubblica nei confronti di una grave zoonosi (malattia trasmissibile dagli animali all'uomo), quale è la rabbia.

La situazione sanitaria nei confronti di questa malattia è migliorata sulla totalità del territorio comunitario.

La maggior parte dei casi di rabbia osservati in animali carnivori da compagnia sul territorio comunitario riguarda ormai animali provenienti da alcuni paesi terzi nei quali la rabbia continua ad essere endemica.

Tale normativa ha introdotto un modello di passaporto, comune a tutti gli Stati Membri in cui sono riportati gli estremi identificativi dell'animale, ivi compreso il [microchip](#) o il [tatuaggio chiaramente leggibile](#), quest'ultimo valido fino al 2012 il nominativo del proprietario e i dati sanitari relativi all'animale.

Il passaporto

Modalità per il rilascio

Il passaporto viene rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL di residenza del proprietario dell'animale.

Ai fini del rilascio il proprietario deve presentarsi presso gli Uffici del Servizio Veterinario distrettuale con l'animale già identificato mediante microchip o tatuaggio chiaramente leggibile, il libretto sanitario riportante le vaccinazioni effettuate e il certificato di iscrizione all'Anagrafe Canina del Comune di residenza (cani) o di avvenuta applicazione del microchip (gatti e furetti).

Modalità di accesso

DISTRETTO OVEST

Sede di Cento: su appuntamento (tel. 051.6838203)

DISTRETTO CENTRO-NORD

Sede di Ferrara: su appuntamento lun., merc. e ven. ore 12.30-13.30 oppure giovedì ore 15.00-17.00. (tel. 0532.205770)

Sede di Copparo: su appuntamento (tel. 0532.879062)

DISTRETTO SUD-EST

Sede di Migliarino: su appuntamento (tel. 0533.649702)

Sede di Portomaggiore: su appuntamento (tel. 0532.817312)

Quanto costa

Il costo del passaporto è pari a € 5,40, salvo eventuali certificazioni aggiuntive.

Durata

Il passaporto è un documento ufficiale, riferito al singolo animale, che certifica la validità di alcuni requisiti sanitari: vaccinazione antirabbica, stato sanitario, eventuale legalizzazione. Le attestazioni sanitarie previste devono essere rinnovate.

Rinnovo attestazioni sanitarie

Per la compilazione delle attestazioni sanitarie successive al rilascio del passaporto ci si può rivolgere al Servizio Veterinario dell'Azienda USL o al proprio Veterinario di fiducia, nel caso sia stato autorizzato.

Le attestazioni per le quali ci si deve rivolgere *obbligatoriamente* al Servizio Veterinario dell'Azienda USL sono:

- Test sierologico antirabbico (richiesto da Svezia, Regno Unito e Irlanda)
- Legalizzazione (per export in alcuni paesi extra UE)

Variazioni - smarrimento

In caso di cessione o morte dell'animale il proprietario, oltre a darne comunicazione all'anagrafe canina del Comune di residenza, deve segnalare tale evento al Servizio Veterinario di riferimento, che provvede alla variazione sul documento nel primo caso, al ritiro o annullamento nel secondo caso.

In caso di smarrimento, il proprietario dovrà darne comunicazione scritta al Servizio Veterinario che provvederà a fornirgli un nuovo passaporto.

Modalità d'uso

Paesi Unione Europea e Paesi per i quali valgono le stesse disposizioni degli Stati Membri

È sufficiente per l'espatrio essere provvisti del passaporto riportante l'attestazione della [vaccinazione antirabbica in corso di validità](#).

Irlanda, Gran Bretagna, Svezia e Norvegia

L'animale deve essere prima identificato con [microchip](#) (in questi paesi non è riconosciuto valido il tatuaggio) e poi vaccinati.

Passaporto riportante l'attestazione della [vaccinazione antirabbica con vaccino inattivato in corso di validità](#) e la [titolazione degli anticorpi](#) nei confronti della rabbia pari almeno a 0,5 U.I./ml. Il prelievo di sangue va effettuato:

- 6 mesi prima della movimentazione per la Gran Bretagna e Irlanda;
- 120 giorni dopo la vaccinazione per la Svezia e Norvegia.

La titolazione non deve essere ripetuta se l'animale è poi regolarmente vaccinato nei tempi previsti.

[Trattamento](#) nei confronti dell'[echinococco](#) da effettuarsi:

- max 10 giorni prima della movimentazione per la Svezia e Norvegia;
- tra le 48 e le 24 ore prima per l'Inghilterra.

Trattamento contro le [zecche](#) da effettuarsi tra le 24 e 48 ore prima della partenza.

I trattamenti antiparassitari vanno effettuati davanti al veterinario autorizzato che attesterà il trattamento sul passaporto.

Paesi terzi

Il passaporto è necessario anche per il [RIENTRO IN ITALIA O ALTRI PAESI CE DA PAESI TERZI](#).

Cani, gatti e furetti al seguito dei proprietari che rientrano nella CE dopo aver soggiornato in un paese terzo (*non presente negli elenchi riportati nel retro del presente opuscolo*) devono avere:

- vaccinazione antirabbica
- titolazione di anticorpi ($\geq 0,5$ UI/ml) effettuato su un campione prelevato almeno 30 gg dopo la vaccinazione e tre mesi prima del movimento.

Tale termine di tre mesi non si applica in caso di reintroduzione di un animale da compagnia il cui passaporto attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo *prima che l'animale abbia lasciato il territorio della Comunità*.

Per l'introduzione a carattere non commerciale di cani gatti e furetti provenienti da paesi terzi è necessario che siano accompagnati dal certificato previsto dalla Decisione 2004/203/CE.

Si raccomanda, prima della partenza, di documentarsi presso gli uffici preposti (ambasciate, consolati) dei Paesi di destinazione riguardo a disposizioni particolari.